

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 35/2012.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 aprile 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178, con cui la CONI Servizi S.p.A. è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio della Società suddetta, relativo all'esercizio finanziario 2010, nonché le annesse relazioni, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Giorgio Putti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi S.p.A. per l'esercizio 2010;

ritenuto che dall'esame della gestione e della documentazione relativa all'esercizio 2010 è risultato che:

sussiste l'esigenza di una costante razionalizzazione e coordinamento dei vari centri di spesa, tra Coni e Coni Servizi S.p.A., al fine di rendere sollecita la modulazione degli interventi prevenendo potenziali diseconomie gestorie e monitorando i flussi finanziari sul territorio;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio —

corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2010 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della CONI Servizi S.p.A. l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Giorgio Putti

PRESIDENTE
Ernesto Basile

Depositata in Segreteria il 5 aprile 2012.

IL DIRIGENTE
(Luciana Troccoli)

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ CONI SERVIZI S.P.A.,
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	39
1. – Il quadro ordinamentale	»	40
1.1. La funzione di CONI Servizi S.p.A.	»	40
1.2. Compensi agli organi	»	42
2. – Il contratto di servizio per l'anno 2010	»	47
3. – La struttura organizzativa e le risorse umane	»	48
3.1. La struttura aziendale	»	48
3.2. Le risorse umane	»	50
4. – I risultati contabili della gestione 2010	»	55
4.1. Stato patrimoniale attivo	»	55
Immobilizzazioni immateriali	»	57
Immobilizzazioni materiali	»	58
Immobilizzazioni finanziarie – partecipazioni azionarie .	»	60
Crediti	»	60
4.2. Stato patrimoniale passivo	»	62
Patrimonio netto	»	63
Fondo rischi ed oneri	»	63
Debiti	»	64
4.3. Conto economico	»	66
Ricavi	»	68
Costi	»	69
5. – Considerazioni conclusive	»	73

PAGINA BIANCA

PREMESSA

La Corte riferisce con la presente relazione sulla gestione finanziaria per l' esercizio 2010, nonché sui fatti significativi avvenuti fino a data corrente, di CONI Servizi S.p.A., soggetto giuridico costituito per l'espletamento dei compiti dell'ente pubblico CONI in esecuzione dei programmi e delle linee guida individuate dallo stesso CONI.

Le modalità del controllo sono quelle previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, che, come è noto, costituisce diretta attuazione dell'art. 100 della Costituzione e che, oltre ad istituire la Sezione, ha adottato un compiuto sistema di norme per il controllo e la conseguente funzione di referto al Parlamento.

Il precedente referto per gli esercizi 2008 e 2009 è stato pubblicato in Atti parlamentari Leg., 16, Doc., XV, n. 302.

1. IL QUADRO ORDINAMENTALE

1.1. La funzione di Coni Servizi S.p.A.

Fermo restando il quadro ordinamentale così come delineato nell'ambito della relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Coni Servizi s.p.a. per gli esercizi 2008-2009, si rappresenta che, nel corso del 2010, sono intervenute alcune disposizioni legislative che hanno interessato direttamente l'organizzazione sportiva.

A tale riguardo si segnala, in particolare, la legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", cui ha fatto seguito la circolare n. 40 del 23 dicembre 2010 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato (MEF-RGS) - al fine di risolvere le difficoltà interpretative connesse alla predetta normativa.

In particolare, l'articolo 6 e l'articolo 9 della legge 122/2010 hanno dettato alcune disposizioni di diretto interesse per la società Coni Servizi s.p.a., disposizioni che, pur se non riguardanti l'esercizio 2010, bensì l'esercizio 2011, saranno esaminate nel corso della presente relazione al fine dell'elaborazione di un quadro aggiornato.

Ciò premesso, si rammenta che il contesto normativo di riferimento resta individuato nel decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nel decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, che ha modificato ed integrato il precedente decreto, negli artt. 4 e 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nel decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nonché nell'art. 30-bis, comma 4 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Pertanto, nell'ottica della separazione delle funzioni pubbliche e strategiche intestate all'Ente CONI dalle funzioni strumentali riservate alla CONI Servizi S.p.A – che è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già facenti capo all'ente pubblico Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) ed alla quale è stato trasferito il patrimonio immobiliare dell'Ente CONI – resta ferma la missione della Coni Servizi s.p.a. che è quella di creare valore per lo sport italiano:

- migliorando l'efficienza nella gestione del mandato conferito dal CONI;
- consentendo al CONI di poter destinare maggiori contributi economici alle Federazioni Sportive Nazionali;

- fornendo alle Federazioni Sportive Nazionali servizi ad alto valore aggiunto;
- sviluppando il proprio know-how nel campo dello sport e delle discipline associate;
- valorizzando il proprio patrimonio di risorse professionali e materiali.

La CONI Servizi, inoltre, continua a gestire i Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l'Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport, a fornire consulenza per l'impiantistica sportiva di alto livello e a sviluppare il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, il più importante parco tematico sportivo in Italia.

I rapporti tra Ente CONI e la Società CONI Servizi sono regolati da un contratto di servizio stipulato fra le due strutture, mediante il quale l'Ente CONI - in base agli obiettivi da raggiungere ed ai risultati dell'attività di amministrazione e promozione dello sport in Italia, in considerazione delle competenze e dei fini istituzionali ad esso demandati ex lege - definisce le prestazioni che la Società deve fornire ai fini del conseguimento dei suddetti obiettivi e risultati.

La radicale distinzione delle competenze operative si inquadra nella cosiddetta depatrimonializzazione del CONI, cui permane una funzione di indirizzo, promozione, organizzazione e regolazione, mentre al nuovo soggetto strumentale è riservata l'attività gestoria.

Il potere dell'Ente CONI in merito alla designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società resta disciplinato dalla legge 178/2002 che non prevede espressamente limiti di incompatibilità con altre cariche ricoperte presso l'Ente CONI.

Sul punto, nell'art. 34 bis della legge 9 marzo 2006 n.80, di conversione del D.L. 10 gennaio 2006 n. 4, - a parziale modifica dell'art. 8, comma 4, della legge n. 178/2002 - è stato statuito che "al fine di garantire il coordinamento e la sinergia delle funzioni della Società con quelle dell'Ente, le rispettive cariche di vertice possono coincidere".

1.2 Compensi agli organi

Le indennità spettanti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai Consiglieri, al Presidente del Collegio dei Sindaci ed ai membri del Collegio dei Sindaci sono rimaste invariate rispetto all'esercizio precedente per tutto l'esercizio 2010, come indicato nella tabella sotto riportata.

L'azionista, in data 28 aprile 2011, in sede di assemblea ed in fase di nuova nomina degli organi sociali, ha deliberato di rideterminare le suddette indennità anche in funzione di quanto previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 6, della legge 122/2010.

Infatti, l'art. 6, comma 6, della legge 122/2010 statuisce che nelle società inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente, in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del provvedimento, dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'art. 2389, 1 comma, c.c., dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10%. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in questione.

Tale norma è applicabile a Coni Servizi s.p.a. in quanto "società" inserita nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuata dall'ISTAT. Come già riferito nella precedente relazione afferente al biennio 2008 – 2009, la società Coni Servizi S.p.A., sentito l'azionista, si è dotata, per la definizione e la misurazione degli obiettivi annuali da assegnare al vertice della società medesima, e, più in generale, per l'impostazione dell'architettura metodologica che regoli il sistema di incentivazione, di un Comitato per le remunerazioni.

Tale Comitato, composto da tre membri, è stato istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2005 con il compito di formulare proposte al Consiglio per la determinazione dei sistemi di retribuzione variabile riferiti ai consiglieri con deleghe di funzioni, mantenendo all'interno dell'organo amministrativo ogni potere decisionale, e di supportare l'Amministratore Delegato nell'impostazione dell'architettura metodologica dei sistemi di retribuzione variabile riservati all'alta direzione della Società (Presidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale).

Per ciò che riguarda la determinazione della remunerazione di risultato dei titolari delle funzioni dell'alta direzione della Società, si osserva che l'attuale metodica, come si

evince dai documenti metodologici e di valutazione del Comitato di Remunerazione, si fonda sulla definizione di obiettivi oggettivi e misurabili e sulla valutazione del grado di raggiungimento degli stessi. Tali obiettivi e i criteri di misurazione del loro raggiungimento sono stati definiti, con riferimento all'esercizio 2010, rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 2 febbraio 2010 e del 28 aprile 2011, mentre gli obiettivi afferenti all'esercizio 2011 sono stati definiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'8 febbraio 2011.

Come si evince dall'analisi della tabella sotto riportata, l'azionista ha provveduto, in sede di assemblea ed in fase di nuova nomina degli organi sociali (28 aprile 2011), ad effettuare una decurtazione superiore rispetto al taglio del 10% previsto dall'art.6, comma 6, della legge 122 del 2010:

CONSIGLIO	DI	Dall'8 luglio	Dal 28 aprile	Differenza
AMMINISTRAZIONE		2008	2011	
Presidente		38.000 euro	24.500 euro	- 13.500 euro
Consiglieri		25.000 euro	16.000 euro	- 9.000 euro

Fermo restando, per tutto l'esercizio 2010, il quadro delineato a far data dall'8 luglio 2008, al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata disposta, a partire dal 28 aprile 2011, l'assegnazione di un compenso fisso annuo lordo pari a € 24.500; per ciascuno degli altri Consiglieri un compenso fisso annuo lordo pari a € 16.000. Come già evidenziato nella relazione relativa al biennio 2008-2009, anche nel corso del 2010 il presidente ha inoltre percepito la remunerazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c., costituita da una parte fissa, in relazione alle deleghe a lui assentite, nonché da una parte variabile, corrisposta esclusivamente in caso di raggiungimento degli obiettivi annuali stabiliti dal CdA, su proposta del Comitato per le Remunerazioni.

La suddetta parte fissa (legata alle deleghe attribuitegli) a far data dal 16 settembre 2008 era stata determinata dal Consiglio di Amministrazione in euro 65.000. Successivamente il 18 maggio 2010 il CdA ha adeguato tale remunerazione ad euro 90.000 in virtù di ulteriori nuove deleghe conferitegli.

Con riferimento all'esercizio 2011 si segnala che, a far data dal 15 giugno 2011, il Consiglio di Amministrazione ha rideterminato, sentito il collegio sindacale, il suddetto compenso in euro 120.000.

Per quanto riguarda la suddetta parte variabile, il CDA ha riconosciuto il pieno conseguimento dei relativi obiettivi annuali stabiliti per l'anno 2009. Pertanto, nel corso dell'esercizio 2010, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, è stata riconosciuta una remunerazione variabile pari ad euro 40.000.

Il consigliere di amministrazione che riveste la qualifica di amministratore delegato, analogamente agli esercizi 2008 e 2009, fino alla data del 30 giugno 2010 ha percepito il pro rata della retribuzione annuale di dirigente della Coni Servizi s.p.a., pari ad euro 245.330, in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con la società e secondo il trattamento contrattuale a suo tempo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Di tale trattamento faceva parte anche una quota di retribuzione variabile, corrisposta esclusivamente in caso di conseguimento di specifici obiettivi annuali stabiliti dal CdA su proposta del Comitato per le Remunerazioni; nel corso del 2010 l'Amministratore Delegato ha quindi percepito a questo titolo quanto spettante a seguito del pieno conseguimento degli obiettivi fissati per l'anno 2009, pari ad € 50.000.

Si rappresenta che, in relazione all'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in qualità di Dirigente, l'Amministratore Delegato aveva rinunciato all'indennità fissa prevista per tale carica. A far data dal 1° luglio 2010, l'Amministratore Delegato ha risolto per dimissioni il rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la società in qualità di Dirigente. Tale circostanza ha richiesto, quindi, in relazione alla carica ricoperta ed alle deleghe assegnategli, di attribuire all'Amministratore Delegato l'apposito compenso ai sensi dell'art. 2389 (1° e 3° comma) del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito al riguardo il parere del Comitato per le Remunerazioni, preso atto della preventiva informativa fornita in tal senso dal Presidente all'azionista, ha deliberato il mantenimento dell'invarianza retributiva tra quanto percepito dall'Amministratore Delegato, nell'ambito del rapporto subordinato, e quanto erogabile a titolo di remunerazione ex art. 2389, 3° comma, codice civile, nella misura di euro 245.330 lordi annui per la parte fissa, nonché di euro 50.000 lordi annui, collegati al raggiungimento di specifici obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato per le Remunerazioni, per la parte variabile. A far data dal 1° luglio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 l'Amministratore Delegato ha quindi percepito, pro rata temporis, la remunerazione ex art. 2389, 1° e 3° comma, sopra riportata. In totale, i compensi dallo stesso percepiti nell'anno 2010, come in precedenza esplicitato, ammontano ad euro 295.330. Fermo restando quanto in precedenza rappresentato, a far data dal 16 giugno

2011 il consigliere di amministrazione che riveste la qualifica di amministratore delegato percepisce una remunerazione ai sensi dell'art. 2389, comma 3, determinata in euro 250.000 per le deleghe a lui conferite ed euro 50.000 per la parte variabile connessa al raggiungimento degli obiettivi annuali prestabiliti dal CDA su proposta del Comitato per le Remunerazioni.

COLLEGIO SINDACALE	Dall'8 luglio 2008	Dal 28 aprile 2011	Differenza
Presidente Collegio Sindaci	25.000 euro	22.500 euro	- 2.500 euro
Membri Collegio Sindaci	18.000 euro	16.000 euro	- 2.000 euro

Quanto al Collegio dei Sindaci, fermo restando, per tutto l'esercizio 2010 - come si evince dalla tabella sopra riportata - il quadro delineato a far data dall'8 luglio 2008, a partire dal 28 aprile 2011 al Presidente del Collegio dei Sindaci è stata disposta l'assegnazione di un compenso fisso annuo lordo pari a € 22.500 ed agli altri sindaci un compenso fisso annuo lordo pari a € 16.000.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale assiste un magistrato della Corte dei conti al quale non è corrisposto alcun compenso.

Quanto alla composizione numerica dei suddetti organi, si fa presente che l'art. 6, comma 5, della legge 122/2010 prevede, in capo a tutti gli enti pubblici, anche economici, e agli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, l'obbligo di adeguare i rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto (poi convertito in legge), gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Tale norma, per quanto applicabile alla società Coni Servizi s.p.a., non ha richiesto in concreto alcun intervento di adeguamento atteso che il numero dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo della ripetuta società è sempre stato, rispettivamente, pari a cinque e tre unità.

Si segnala, altresì, per completezza, che nel corso del 2010 le Federazioni sportive nazionali inserite nell'ambito dell'Elenco ISTAT hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio il

suddetto elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'art. 1, terzo comma, l. 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010, sul presupposto di non essere un organismo di diritto pubblico e, quindi, una pubblica amministrazione.

Il ricorso è stato accolto e nel dispositivo della sentenza (n. 06502/2011 del 12 luglio 2011) si legge che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sezione terza quater - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla nei limiti dell'interesse impugnato l'elenco ISTAT.

L'ISTAT ha impugnato tale pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato.

Anche la società Coni Servizi in data 17 novembre 2010 ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio per lo stesso motivo in precedenza esplicitato con riferimento alle Federazioni Sportive Nazionali.

2. IL CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'ANNO 2010

In conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 8, della legge 8 agosto 2002, n. 178, tra il CONI e la Coni Servizi s.p.a. è stato stipulato il contratto di servizio per il 2010 – in data 11 giugno dello stesso anno – con il quale documento sono stati definiti gli adempimenti strumentali al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal CONI, in ordine ai quali la società assume precisi obblighi di adempimento.

Al riguardo si evidenzia che:

- con la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), le risorse finanziarie a favore del CONI sono state determinate per il triennio 2005 – 2008 in euro 450 mln. annui;
- con la legge 28 gennaio 2009, n.2, le risorse finanziarie a favore del CONI sono state determinate per il biennio 2009-2010 in euro 470 mln annui;
- che anche per il 2010, così come avvenuto per l'esercizio precedente, è stato previsto un accantonamento delle risorse iscritte nel Bilancio dello Stato, ai sensi dei commi 482 e 483 dell'art. 1 della Legge 296 del 2006, tale da rendere indisponibili per il CONI € mil. 26;
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 23 octiesdecies, lett. b), del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2010, n. 25 , ed ai sensi del DPCM n. 195 del 2010 (introdotto ai sensi dell'art. 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed ai sensi dell'art. 1, comma 23, della citata legge 25/2010) sono state previste sull'esercizio 2010 ulteriori risorse rispettivamente pari ad € mil. 11 ed € mil. 5.

Il costo del contratto di servizio per il CONI tra il 2003 (206 milioni di euro) ed il 2009 (137,5 milioni di euro) è diminuito di 68,5 milioni di euro, pari ad una riduzione del 33%. Il costo del contratto di servizio per il CONI relativo al 2010 (pari a 136,7 milioni di euro) si è ulteriormente ridotto rispetto al 2009.

3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

3.1 La struttura aziendale

La società opera con una struttura centrale comprendente le funzioni di staff e di servizio alle dirette dipendenze del presidente e dell'amministratore delegato e si articola in direzioni centrali operative.

Nelle precedenti relazioni è stato ampiamente descritto il modello di struttura societaria della CONI Servizi S.p.A.

Negli esercizi considerati non si evidenziano modifiche al disegno organizzativo della Società. L'organigramma risulta come segue: